



e per territorio dell'Ufficio di Roma, essendo il debitore residente in Roma, ove è stato posto in esazione il credito (articolo 27 c.p.c.).

La materia del contendere è cessata.

Come dedotto da parte opponente e documentato in atti, la cartella impugnata è stata integralmente pagata.

Parte ricorrente ed ~~\_\_\_\_\_~~ chiedono la compensazione spese lite.

Nulla per le spese quanto a ~~\_\_\_\_\_~~ costituita personalmente, a mezzo del funzionario delegato, al quale non spetta il compenso professionale degli Avvocati.

### P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione, istanza, deduzione disattesa, così provvede:

“Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa spese lite”.

Roma li 20 gennaio 2015.

IL GIUDICE DI PACE  
(Dott. Alberto Rossi)

